



# Statuti della Società Botanica Ticinese

---

## Denominazione, scopo, durata e sede

### Art. 1

Con la denominazione **Società Botanica Ticinese** è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e dei presenti Statuti.

### Art. 2

L'associazione ha per scopo la promozione della conoscenza della flora in generale e quella del Ticino in particolare tramite:

- L'organizzazione di uscite botaniche per membri e invitati
- L'organizzazione di corsi per membri e invitati
- La promozione di contatti e collaborazioni con entità aventi simili scopi
- La promozione di lavori a scopi scientifici

### Art. 3

La durata dell'associazione è indeterminata.

### Art. 4

La sede dell'associazione è quella del presidente.

## Organizzazione

### Art. 5

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea Generale e l'Assemblea Straordinaria
- Il Comitato Direttivo
- I Revisori

### Art. 6

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie e straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

## **Membri<sup>1</sup>**

### **Art. 7**

Possono diventare membri tutte le persone che hanno un profondo interesse per la botanica.

### **Art. 8**

L'associazione è composta da membri individuali (ordinari e onorari). Organizzazioni affini possono delegare un rappresentante avente lo stesso diritto di voto dei membri individuali.

### **Art. 8bis**

I membri onorari vengono proposti dal comitato e accettati dall'assemblea generale.

### **Art. 9**

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato Direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea Generale.

### **Art. 10**

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota per l'anno corrente.
- b) esclusione per validi motivi.

L'esclusione è di competenza del Comitato Direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea Generale. Il mancato pagamento della quota dopo due sollecitazioni comporta l'esclusione dall'associazione dopo 30 giorni.

## **Assemblea Generale**

### **Art. 11**

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è composta da tutti i suoi membri.

### **Art. 12**

L'Assemblea Generale viene convocata dal Comitato Direttivo con almeno 20 giorni di anticipo.

### **Art. 13**

Il Comitato Direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale qualunque proposta presentata per iscritto da un membro almeno 10 giorni prima.

### **Art. 14**

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un membro del comitato.

### **Art. 15**

L'Assemblea Generale ha le seguenti competenze:

- Adotta e modifica gli Statuti
- Approva il rapporto annuale del Comitato Direttivo e il rapporto dei revisori
- Nomina i membri del Comitato Direttivo e due revisori
- Decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- Stabilisce la quota annuale dei membri
- Approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale può occuparsi o essere incaricata di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

---

<sup>1</sup> Le forme maschili si riferiscono ugualmente a membri femminili.

#### Art. 16

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria deve necessariamente includere:

- Il rapporto annuale del Comitato Direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- Uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- I libri contabili e i rapporti dei revisori
- La fissazione della quota sociale
- Il voto del bilancio preventivo
- L'elezione dei membri del Comitato Direttivo e di due revisori
- Le proposte individuali.

#### Art. 17

Le decisioni dell'Assemblea Generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

#### Art. 18

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 3 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

### **Assemblea Straordinaria**

#### Art. 19

Un'Assemblea Straordinaria può essere convocata sia dal Comitato Direttivo sia su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione. Sono applicabili le modalità relative all'Assemblea Generale.

### **Comitato Direttivo**

#### Art. 20

Il Comitato Direttivo è composto da tre fino a sette membri nominati dall'Assemblea Generale. La durata della loro carica è di due anni. I membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo comprende almeno il presidente, il segretario e il cassiere.

I membri del comitato e il presidente vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo.

#### Art. 21

Il Comitato Direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea Generale, dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Il comitato si riunisce ogni qualvolta che le questioni dell'associazione lo esigano.

Il Comitato Direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea Generale.

#### Art. 22

Il Comitato Direttivo ha il compito di:

- Convocare le Assemblee Generali o Straordinarie
- Prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- Garantire l'applicazione degli Statuti, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.
- Il Comitato può esprimersi pubblicamente a nome dell'associazione ed in particolare prendere posizione in merito a temi ambientali o altrimenti connessi con gli scopi dell'associazione.

Art. 23

Il Comitato Direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 24

L'associazione è vincolata dalle firme collettive del presidente e un membro del Comitato Direttivo.

Art. 25

Il comitato può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

### **Revisori**

Art. 26

I revisori verificano la gestione finanziaria dell'associazione e presentano un rapporto all'Assemblea Generale.

### **Confidenzialità**

Art. 27

Sono applicabili le regole relative alla confidenzialità dei dati botanici stipulate da InfoFlora<sup>2</sup>.

### **Scioglimento**

Art. 28

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea Generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

### **Approvazione**

Art. 29

I presenti Statuti sono stati adottati all'unanimità dall'Assemblea Costitutiva del 15 Gennaio 2016 a Bellinzona.

Per l'associazione

la presidente: Brigitte Marazzi

il segretario: Michele Jurietti

Cavigliano, 18 marzo 2023

---

<sup>2</sup> Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera, c/o Conservatoire et Jardin botaniques, 1, chemin de l'Impératrice, CH-1292 Chambésy-Genève